

**COMUNE DI ROBBIO**  
*Provincia di Pavia*

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ai sensi dell'art. 20 del  
D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. – T.U.S.P. alla data del 31.12.2023**  
**Relazione tecnica**

## **1. INTRODUZIONE**

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Robbio, con atto del Consiglio comunale n. 25 del 31/03/2015, approvava il "*Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

<b>SOCIETA'</b>	<b>TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>SERVIZI EROGATI</b>	<b>SCELTA PROPOSTA</b>
<b>C.L.I.R. SpA</b>	DIRETTA	Servizi di igiene ambientale	<b>Mantenimento della Partecipazione</b>
<b>GAL LOMELLINA SRL</b>	DIRETTA	Promozione del territorio	<b>Liquidazione della società</b>

Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 20/12/2018 avente ad oggetto: Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19.8.2016, n. 175 – dismissione con richiesta di valorizzazione delle azioni possedute dal comune nella società "C.L.I.R. S.p.a" nonché determinazioni conclusive e confermate, ex art. 42 T.U.E.L. in ordine alla gestione del servizio di igiene ambientale a mezzo di operatore economico selezionato sul mercato con procedura ad evidenza pubblica, si è deliberato di:

- ✓ *DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2017 e a tutt'oggi delle società in cui il Comune di Robbio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- ✓ *DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione;*
- ✓ *DI APPROVARE il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Robbio come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- ✓ *DI PROCEDERE alla dismissione con liquidazione, ex art. 2437-ter, secondo comma cod. civ., delle azioni detenute nella Società CLIR S.p.A., con riserva di valutare la congruità del valore di liquidazione che verrà indicato dagli organi sociali;*
- ✓ *DI CONFERMARE la cessazione del servizio sul territorio comunale da parte di CLIR S.p.A. al 31 dicembre 2018;*
- ✓ *DI DETERMINARSI conclusivamente - anche ai sensi dell'art. 42 TUEL ed a conferma degli atti e provvedimenti richiamati in premessa - alla gestione del servizio a mezzo di operatore economico selezionato sul mercato all'esito della procedura di gara richiamata in premessa, che dovrà assicurare il servizio dal primo gennaio 2019;*
- ✓ *DI DARE MANDATO alla Giunta, agli Uffici ed ai relativi Responsabili, secondo le rispettive competenze, di procedere ai connessi adempimenti, ivi compresa la notifica della presente deliberazione alla società CLIR SpA e la pubblicazione sul sito internet del Comune;*
- ✓ *DI ALLEGARE, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, la "Relazione di comparazione" in data 13.12.2018, prot. 11685/2018 (All. B);*
- ✓ *DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce anche atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;*
- ✓ *DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);*
- ✓ *DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.*

E ne è scaturito il seguente prospetto riepilogativo:

<b>SOCIETA'</b>	<b>TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>SERVIZI EROGATI</b>	<b>SCELTA PROPOSTA</b>
<b>C.L.I.R. SpA</b>	DIRETTA	Servizi di igiene ambientale	<b>Dismissione della Partecipazione con richiesta di valorizzazione delle azioni possedute</b>
<b>GAL LOMELLINA SRL</b>	DIRETTA	Promozione del territorio	<b>Liquidazione della società</b>
<b>GAL RISORSA LOMELLINA SCARL</b>	DIRETTA	Promozione del territorio	<b>Mantenimento della partecipazione</b>

Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2019 avente ad oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19.8.2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 n. 100 detenute dal Comune di Robbio alla data del 31.12.2018 si è deliberato di:

- DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Robbio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
- DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
- DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Con conseguente prospetto riepilogativo

<b>SOCIETA'</b>	<b>TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>SERVIZI EROGATI</b>	<b>SCELTA PROPOSTA</b>
<b>C.L.I.R. SpA</b>	DIRETTA	Servizi di igiene ambientale	<b>Dismissione della Partecipazione con richiesta di valorizzazione delle azioni possedute</b>
<b>GAL LOMELLINA SRL</b>	DIRETTA	Promozione del territorio	<b>Liquidazione della società</b>

<b>GAL RISORSA LOMELLINA SCARL</b>	DIRETTA	Promozione del territorio	<b>Mantenimento della partecipazione</b>
------------------------------------	---------	---------------------------	--

Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2020 avente ad oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19.8.2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 n. 100 detenute dal Comune di Robbio alla data del 31.12.2019 si è deliberato di:

- DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Robbio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
- DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
- DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Con conseguente prospetto riepilogativo

<b>SOCIETA'</b>	<b>TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>SERVIZI EROGATI</b>	<b>SCELTA PROPOSTA</b>
<b>C.L.I.R. SpA</b>	DIRETTA	Servizi di igiene ambientale	<b>Dismissione della Partecipazione con richiesta di valorizzazione delle azioni possedute</b>
<b>GAL LOMELLINA SRL</b>	DIRETTA	Promozione del territorio	<b>Liquidazione della società</b>
<b>GAL RISORSA LOMELLINA SCARL</b>	DIRETTA	Promozione del territorio	<b>Mantenimento della partecipazione</b>

Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28/12/2021 avente ad oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19.8.2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 n. 100 detenute dal Comune di Robbio alla data del 31.12.2020 si è deliberato di:

1. DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Robbio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Robbio di cui all'Allegato A);
4. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Con conseguente prospetto riepilogativo

<b>SOCIETA'</b>	<b>TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>SERVIZI EROGATI</b>	<b>SCELTA PROPOSTA</b>
<b>C.L.I.R. SpA</b>	DIRETTA	Servizi di igiene ambientale	<b>Liquidazione della società</b>
<b>GAL LOMELLINA SRL</b>	DIRETTA	Promozione del territorio	<b>Liquidazione della società</b>
<b>GAL RISORSA LOMELLINA SCARL</b>	DIRETTA	Promozione del territorio	<b>Mantenimento della partecipazione</b>

Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20/12/2022 avente ad oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19.8.2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 n. 100 detenute dal Comune di Robbio alla data del 31.12.2021 si è deliberato di:

- 1 DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Robbio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede la conferma della messa in liquidazione della Società C.L.I.R. SpA, dichiarata fallita dal Tribunale ordinario di Pavia nel corso del 2022, e della Società GAL LOMELLINA Srl.
- 3 DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 4 DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Robbio di cui all'Allegato A);
- 5 Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P., mediante gli appositi applicativi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

Con conseguente prospetto riepilogativo

<b>SOCIETA'</b>	<b>TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>SERVIZI EROGATI</b>	<b>SCELTA PROPOSTA PIANO 2022 AL 31/12/2021</b>
<b>C.L.I.R. SpA</b>	DIRETTA	Servizi di igiene ambientale	<b>Liquidazione della società</b>
<b>GAL LOMELLINA SRL</b>	DIRETTA	Promozione del territorio	<b>Liquidazione della società</b>
<b>GAL RISORSA LOMELLINA SCARL</b>	DIRETTA	Promozione del territorio	<b>Mantenimento della partecipazione</b>

Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2023 avente ad oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19.8.2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 n. 100 detenute dal Comune di Robbio alla data del 31.12.2022 si è deliberato di:

- DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Robbio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A) e nell'All 1 alla Relazione, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede la conferma della messa in liquidazione della Società C.L.I.R. SpA, dichiarata fallita dal Tribunale ordinario di Pavia nel corso del 2022, e della Società GAL LOMELLINA Srl.
- DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Robbio di cui all'Allegato A);
- Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P., mediante gli appositi applicativi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

Con conseguente prospetto riepilogativo

<b>SOCIETA'</b>	<b>TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>SERVIZI EROGATI</b>	<b>SCELTA PROPOSTA PIANO 2023 AL 31/12/2022</b>
<b>C.L.I.R. SpA</b>	DIRETTA	Servizi di igiene ambientale	<b>Liquidazione della società</b>
<b>GAL LOMELLINA SRL</b>	DIRETTA	Promozione del territorio	<b>Liquidazione della società</b>
<b>GAL RISORSA LOMELLINA SCARL</b>	DIRETTA	Promozione del territorio	<b>Mantenimento della partecipazione</b>

## **2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE ALLA DATA DEL 31.12.2023**

L'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa

Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dalla Corte dei Conti sezione autonomie con propria deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR del 28.12.2018 e in quelle predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, il Comune di Robbio, ha provveduto alla “*Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100*” come meglio evidenziato nell’allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Stante quanto sopra esposto, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Robbio alla data prevista del 31.12.2023 sono le seguenti:

#### DIRETTE

1. C.L.I.R. Spa con una quota del 7,10%;
2. GAL LOMELLINA Srl , con una quota del 1,13%;
3. GAL RISORSA LOMELLINA SCARL, con una quota dello 0.62%

### **3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

Il Comune di Robbio attraverso i siti internet delle proprie società partecipate ha estrapolato i dati necessari per effettuare la ricognizione periodica delle proprie partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art.20 D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100, alla data del 31.12.2021.

La società partecipata GAL Lomellina Srl non ha fornito alcuna informazione, pertanto alla data della predetta ricognizione, non si conoscono le azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione circa la nomina del liquidatore e della conseguente messa in liquidazione.

La Società CLIR SPA non ha fornito i dati relativi al Bilancio 2020, 2021, 2022 e 2023 in quanto, alla data della presente rilevazione, gli stessi non risultano essere stati approvati.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 3 del 25.02.2021 ha provveduto ad approvare lo scioglimento della Società CLIR SPA ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile, dando mandato al Sindaco di richiedere, all’Organo Amministrativo della Società, la convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci, inserendo all’ordine del giorno la decisione di sciogliere la Società con la conseguente messa in liquidazione e la nomina del/i liquidatore/i.

L’Assemblea dei Straordinaria dei Soci in data 09.06.2021 ha deliberato la messa in liquidazione della Società in ragione delle difficoltà economiche e finanziarie sopraggiunte negli ultimi tempi.

In data 17.06.2021 i liquidatori nominati hanno comunicato di non accettare l'incarico e l'Assemblea si è pertanto conclusa senza la nomina di alcun liquidatore.

I Membri del Collegio Sindacale della Società hanno presentato istanza al tribunale di procedere alla nomina di un liquidatore.

Il Tribunale ordinario di Milano ha fissato l'udienza in data 5 novembre 2021.

Successivamente:

➤ è stata notificata istanza di fallimento alla Società CLIR SpA da parte della Società Lomellina Energia SrL fissando udienza prefallimentare in data 29.06.2022;

➤ con fallimento n.40/2022 sent. n.44/2022 del 04.07.2022 il Tribunale Ordinario di Pavia ha dichiarato il fallimento della Società CLIR SpA con sede in Mortara nominando il curatore fallimentare.

Alla data della presente ricognizione, agli atti del Comune di Robbio, non risulta pervenuta ulteriore documentazione in tal senso e pertanto non si conoscono i tempi di conclusione della procedura fallimentare in corso.

La ricognizione periodica prevede:

#### AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di attuazione
Cessione/Alienazione quote			
Liquidazione	CLIR SPA	7,10%	Alla data della presente rilevazione non si conoscono le tempistiche di conclusione della procedura
	GAL LOMELLINA SRL	1,13%	Alla data della presente rilevazione non si conoscono i tempi di conclusione della procedura
Fusione/Incorporazione			

#### 4. CONCLUSIONI

La presente ricognizione periodica prevede la conferma della messa in liquidazione della Società C.L.I.R. SpA e della Società GAL LOMELLINA Srl.

Vengono confermate le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria e periodica per le restanti partecipazioni attualmente detenute dall'Ente che non rientrano nelle casistiche previste per la razionalizzazione.

Denominazione società	Tipo di partecipazione	% Quota di partecipazione	Attività	Motivazione della scelta
GAL RISORSA LOMELLINA SCARL	DIRETTA	0.62	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	La società svolge un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato rispettando le disposizioni contenute nel T.U.S.P – art. 4, co. 2 lettera C

Come evidenziato nella presente relazione le decisioni del Comune nel campo in argomento vanno lette in un'ottica di continuità rispetto a un percorso già avviato al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

L'attuale ricognizione, richiesta dalla vigente normativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo.

Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si conferma per Gal Lomellina srl, Gal Risorsa Lomellina scarl e Società Clir S.P.a il prospetto delle scelte che già sono state adottate in ordine alle singole partecipazioni societarie con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53/2021, n. 46/2022 e n. 49/2023.

SOCIETA'	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SERVIZI EROGATI	PIANO 2021 al 31.12.2020 /SCELTA PROPOSTA	PIANO 2022 al 31.12.2021 /SCELTA PROPOSTA	PIANO 2023 al 31.12.2022 /SCELTA PROPOSTA	PIANO 2024 al 31.12.2023 /SCELTA PROPOSTA
C.L.I.R. SpA	DIRETTA	Servizi di igiene ambientale	Liquidazione e della società	Liquidazione della società	Liquidazione della società	Liquidazione della società
GAL LOMELLINA SRL	DIRETTA	Promozione del territorio	Liquidazione e della società	Liquidazione della società	Liquidazione della società	Liquidazione della società
GAL RISORSA LOMELLINA SCARL	DIRETTA	Promozione del territorio	Mantenimento della partecipazione	Mantenimento della partecipazione	Mantenimento della partecipazione	Mantenimento della partecipazione

Robbio, 05/12/2024

Il Responsabile  
F.to Dott.ssa Barbara CASALI



